

**Restauro: dalle FAQ del Governo una interpretazione più estensiva per esercitare l'attività**

Confartigianato Restauro si è impegnato a richiedere una pronta risoluzione della questione da parte del Governo per evitare la dispersione di maestranze e la chiusura di imprese strategiche per la tutela e la conservazione dell'enorme patrimonio culturale italiano.

**È perciò fonte di soddisfazione** prendere atto che **sul sito del Governo** è stata pubblicata la seguente **risposta**  
**tra le FAQ**

(risposte alle domande più frequenti):

**DOMANDA:** *È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?*

**RISPOSTA:** *Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.*  
*Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali **(41.20)**, dell'industria del legno **(16)**, di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche **(71)***  
*e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche **(74)***  
*nonché alle riparazioni di beni mobili **(95)***

**Come da noi richiesto**, sul sito del Governo, viene data quindi **un'estensione interpretativa dell'attività di restauro**, che comprende alcune altre attività particolari.

Un fatto molto positivo per le **quasi 4.000 imprese italiane** che svolgono la delicata funzione di restauro dei Beni Culturali, **con un numero di addetti intorno ai 12.000** e che rappresentano il 33% del Pil dell'economia turistica italiana, che, in assenza di pronuncia, sarebbero rimaste ancora ferme e senza alcuna prospettiva di ripresa.

Quindi, come sopra indicato, **coloro che possono far ricomprendere la loro attività nei codici** presenti all'interno della FAQ del Ministero, **potranno riprendere ad esercitare l'attività di restauratore**.

**ATTENZIONE**

**Confartigianato** si è impegnata sin da subito con un'**azione sindacale di protesta** per richiedere al Governo una pronta risoluzione della questione:  
**inserire il codice mancante nelle attività che potevano riprendere con l'attivazione della fase 2**  
era infatti  
**indispensabile per scongiurare la chiusura delle imprese interessate**

La battaglia si è quindi risolta positivamente: il codice **ATECO 90.03.02** è stato inserito nel Decreto 4 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico: che reca "Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 maggio 2020.  
La norma entra in vigore dal 6 maggio 2020.

LINK: [Decreto 4 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico](#)

